

Decreto che vieta l'importazione e la vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e taluni agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS¹⁾

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 38 septies, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 4, della legge sulle sostanze chimiche, cfr. legge consolidata n. 6 del 4 gennaio 2023, modificata dalla legge n. 1469 del 10 dicembre 2024, si stabilisce quanto segue:

Articolo 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) PFAS: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metile (CF_3) o metilene (CF_2) completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio legati a esso;
- 2) articolo: come definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modifiche;
- 3) dispositivi medici: come definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e successive modifiche.

Articolo 2. Il decreto non riguarda le PFAS nell'abbigliamento, nelle calzature o negli agenti impermeabilizzanti disciplinati dai seguenti atti giuridici:

- 1) il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modifiche; o
- 2) il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), e successive modifiche.

(2) Il decreto non riguarda le PFAS che contengono solo i seguenti elementi strutturali: $\text{CF}_3\text{-X}$ o $\text{X-CF}_2\text{-X}'$, dove $\text{X} = \text{-OR}$ o $\text{-NRR}'$ e $\text{X}' =$ un gruppo di metile (-CH_3), un gruppo di metilene ($\text{-CH}_2\text{-}$), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-), $\text{-OR}''$, $\text{-SR}''$ o $\text{-NR}''\text{R}'''$ e dove $\text{R/R}'/\text{R}''/\text{R}'''$ è un atomo di idrogeno (-H), un gruppo di metile (-CH_3), un gruppo di metilene ($\text{-CH}_2\text{-}$), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).

Divieto di importazione e vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e taluni agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS

Articolo 3. Gli operatori economici non possono importare o vendere:

- 1) abbigliamento o calzature per uso privato proprio o altrui, qualora almeno un articolo incluso nell'abbigliamento o nelle calzature contenga un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg;

2) agenti impermeabilizzanti per abbigliamento o calzature per uso privato contenenti un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg.

(2) I privati non possono importare:

1) abbigliamento o calzature per uso privato proprio o altrui, qualora almeno un articolo incluso nell'abbigliamento o nelle calzature contenga un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg;

2) agenti impermeabilizzanti per abbigliamento o calzature per uso privato contenenti un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg.

(3) I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nei seguenti casi:

1) riutilizzo di capi di abbigliamento o calzature;

2) riciclaggio di abbigliamento o calzature;

3) dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi specificati nel regolamento (UE) 2016/425, allegato I, categoria di rischio III, lettera a) o c);

4) dispositivi di protezione individuale il cui contenuto di PFAS costituisce una funzione di sicurezza per il consumatore;

5) agenti impermeabilizzanti destinati a impermeabilizzare nuovamente i dispositivi di protezione individuale di cui ai nn. 3 e 4;

6) dispositivi medici;

7) merce in transito.

(4) le sottosezioni 1) e 2) non si applicano se il tenore di fluoro proviene da una sostanza diversa dalle PFAS, cfr. articolo 1, paragrafo 1. L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente potrebbe richiedere la documentazione che attesti quanto sopra.

Supervisione, controllo, esenzione e impugnazioni

Articolo 4. La supervisione e il controllo della conformità al decreto sono effettuati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente, cfr. le norme pertinenti della legge sulle sostanze chimiche.

(2) In casi particolari, l'agenzia per la protezione dell'ambiente può consentire esenzioni dall'articolo 3.

(3) Le decisioni adottate ai sensi del presente decreto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente non possono essere impugunate dinanzi ad altre autorità amministrative.

Sanzione, entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 5. A meno che non siano previste sanzioni più elevate ai sensi di altre normative, le sanzioni saranno imposte a chiunque:

1) violi il divieto di importazione o vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2; o

2) ignori le condizioni che corredano un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

(2) La sanzione può essere incrementata con una pena detentiva di 2 anni nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a dolo o negligenza grave e lo stesso:

1) ha causato lesioni alla vita o alla salute umana o ha comportato tale rischio;

2) ha causato danni all'ambiente o ha comportato tale rischio; oppure

3) ha conseguito o intendeva conseguire un beneficio finanziario, compresi dei risparmi, per la persona in questione o per altri.

(3) Le società, ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute penalmente responsabili in conformità delle norme stabilite nel capo 5 del codice penale.

Articolo 6. Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.

(2) I divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, entrano in vigore il 1° luglio 2026.

(3) Le vendite soggette al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di prodotti provenienti dalle scorte di capi di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti degli operatori economici sono consentite fino al 1° gennaio 2027.

Ministero dell'Ambiente e della parità di genere, 2 maggio 2025

Magnus Heunicke

/ Henrik Søren Larsen

Note dell'UE

¹¹⁾ Il presente decreto è stato notificato sotto forma di progetto in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).